



Citta' di Portogruaro

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Portogruaro in attuazione delle disposizioni generali di cui allo "Statuto del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile" e successive modifiche ed integrazioni, come approvato con delibera di Consiglio Comunale n°18 del 05.02.1997 e nel prosieguo definito "Statuto". Oggetto del presente atto è pertanto la definizione dell'organizzazione logistico/operativa interna del Gruppo al fine di dare concreta attuazione alle attività ed ai compiti di protezione civile così come definiti dall'art. 3 della legge 24.02.92 n. 225, perseguendo gli scopi e le finalità di cui all'art.1 dello Statuto.

Art. 2 – Settori di attività specifici

L'opera dei Volontari del Gruppo Comunale fondata essenzialmente sulle attività di emergenza, di soccorso, di prima assistenza alla popolazione, di previsione e prevenzione.

Settori di attività specifica del Gruppo, individuati sulla base delle professionalità dei membri dello stesso ed in funzione dei rischi potenziali che interessano l'ambito territoriale di competenza sono principalmente:

- Informazione, programmazione e pianificazione;
- Vigilanza e monitoraggio ambientale;
- Assistenza al coordinamento e logistica assistenziale;
- Radiocomunicazioni;
- Ricerca e soccorso, con eventuale impiego di unità cinofile;
- Supporto tecnico ed assistenza in caso di rischio idrico ed ambientale;
- Supporto tecnico ed assistenza in caso di rischio incendio e scoppio;
- Supporto operativo ed assistenza in caso di evacuazione di persone e movimentazione mezzi e materiali;
- Supporto operativo ed assistenza alla sicurezza e viabilità del traffico.

Art. 3 – Funzioni operative speciali e organizzazione logistica

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4 dello Statuto, l'organizzazione del Gruppo prevede l'individuazione di volontari con funzioni speciali e l'assegnazione di ciascuno dei membri del Gruppo stesso ad una o più squadre operative, secondo la definizione del successivo art. 4. Il Consiglio del Gruppo - al fine di perseguire criteri di efficienza ed efficacia nel perseguimento dei compiti al Gruppo stesso affidati - nomina:

- n. 1 volontario con funzioni di Segretario;
- n. 1 o più volontari con funzioni di Magazziniere di cui uno responsabile;
- n. 1 volontario con funzioni di Capo squadra per ogni Squadra Operativa.

I ruoli sopra indicati sono assegnati tenendo conto delle specifiche attitudini, competenze tecniche, professionali e disponibilità operative di ciascun volontario. Essi decadono al termine del mandato del Consiglio di Gruppo e sono cumulabili, ad eccezione della funzione speciale di Capo Squadra. Il Consiglio provvede alla surroga di eventuali dimissionari entro 30 gg., nel frattempo le funzioni speciali ed i ruoli assunti dal volontario dimissionario vengono assegnate senza formalità alcuna al Vice-Coordinatore del Gruppo

Art. 4 – La Squadra Operativa

La Squadra Operativa è composta di norma da 4 a 6 elementi addestrati, in relazione agli ambiti di intervento specifici. E' data facoltà ad ogni singola Squadra di riunirsi, anche in collaborazione con altre Squadre e previa autorizzazione del Coordinatore del Gruppo, per programmare e seguire attività addestratili, mirate a migliorare l'efficienza del proprio settore operativo. Le attività addestratili e formative sono sottoposte a preventiva approvazione del Consiglio di Gruppo, nell'ambito del programma generale di attività concordato con il Comitato Comunale di Protezione Civile.

La ripartizione organizzativa dei Volontari del Gruppo in squadre operative avviene con determinazione del Consiglio di Gruppo, su esplicita richiesta di ciascun volontario e tenuto conto delle aspirazioni, delle specifiche capacità tecnico-professionali ed attitudini operative di ciascuno.

Ogni volontario può far parte di una o più squadre, senza che ciò sia però di ostacolo all'efficienza e completa funzionalità della squadra stessa.

Il Capo Squadra o suo delegato è tenuto a relazionare all'Assemblea di Gruppo sulle attività svolte nell'ambito dei programmi approvati.

I membri della Squadra eleggono il Vice Capo Squadra che sostituisce il Capo Squadra in tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento.

In caso di particolari situazioni di preallarme, ai Capi Squadra potranno essere assegnate funzioni di reperibilità e prontezza operativa secondo i turni stabiliti dal Coordinatore del Gruppo di concerto con il Comitato Comunale di Protezione Civile.

Il Volontario che non partecipa per più di mesi 4 alle attività della Squadra, sempre che non vi siano impossibilità transitorie preventivamente comunicate, viene automaticamente esonerato dal Gruppo.

L'uso dei mezzi, dei materiali e delle divise deve essere rivolto esclusivamente ai fini del servizio di Protezione Civile. Ogni altro uso è da considerarsi improprio.

Art. 5 – Il Segretario

Il Segretario del Gruppo, nominato secondo il disposto dell'art.4 della “Statuto”, interviene a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Gruppo od ogni qualvolta la sua presenza sia richiesta dal Coordinatore. Ha diritto di voto solo se contestualmente parte dello stesso organo del Gruppo. Ha il compito di redigere i verbali. In caso di assenza o impedimento le funzioni di segretario possono essere temporaneamente assunte da qualsiasi altro membro del Consiglio di Gruppo.

Art. 6 – Il Magazziniere

Il Magazziniere del Gruppo, nominato secondo il disposto del precedente art. 3, è responsabile della cura e del mantenimento in perfetta efficienza dei mezzi e materiali assegnati a qualsiasi titolo al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Il Magazziniere svolge funzioni di referente unico per le dotazioni assegnate al Gruppo anche nel caso ciascuna squadra provveda, al suo interno, ad individuare un volontario con incarico specifico, in riferimento alle proprie attrezzature. Il magazziniere provvede a mantenere, per ciascun mezzo od attrezzatura in dotazione, un apposito libretto riportante gli interventi di manutenzione e/o riparazione.

Art. 7 – Approvazione del Regolamento e norma di rinvio

Il presente Regolamento è approvato o modificato a maggioranza assoluta dei presenti all'Assemblea di Gruppo e potrà essere sottoposto a revisione su proposta del Consiglio o di almeno 1/3 dei membri del Gruppo. Copia del regolamento approvato è trasmessa al Sindaco del Comune di Portogruaro, per le funzioni ad esso assegnate dalla L. 225/92, che potrà proporre osservazioni o modifiche entro i 30 gg. seguenti. Eventuali indicazioni dell'Ente dovranno essere recepite con la medesima procedura di approvazione. Trascorsi i termini anzidetti senza che sia stata formulata alcuna osservazione, il Regolamento è da intendersi esecutivo.

Eventuali disposizioni di cui al presente Regolamento in contrasto con sopravvenute indicazioni normative e regolamentari o con le procedure operative indicate nel Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Portogruaro sono da intendersi automaticamente prive di efficacia.



Citta' di Portogruaro

Provincia di Venezia

S T A T U T O

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°18 del 05.02.1997

ARTICOLO 1 – FINALITA'

E' costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che prestano la loro opera in modo assolutamente gratuito, nell'attività di previsione, prevenzione, soccorso e di ripristino da calamità e catastrofi, secondo le direttive e alle dipendenze funzionali dell'autorità competente, allo stato il Comitato Comunale della Protezione Civile, ed in conformità vigente in materia di Protezione Civile.

ARTICOLO 2 – REQUISITI

L'ammissione al Gruppo, subordinata alla presentazione di apposita domanda, è decisa dal Consiglio di Gruppo sulla base dei requisiti del comma successivo; fino alla I^a costituzione del Consiglio di Gruppo l'ammissione è decisa dal Sindaco o suo delegato.

Condizione indispensabile per far parte del Gruppo è il possesso della maggiore età, il godimento dei diritti civili e politici e l'idoneità fisica.

I volontari ammessi vengono dotati di un tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica.

ARTICOLO 3 – DOVERI DEL VOLONTARIO

Gli appartenenti al Gruppo partecipano alle attività indicate all'art.1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione.

Essi non possono svolgere, in qualità di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità del Gruppo, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Il volontario partecipa alle attività di addestramento che vengono promosse dal Gruppo in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con gli altri Enti di Protezione Civile riconosciuti dalla Prefettura competente.

ARTICOLO 4 – ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

Sono organi del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile:

- a) il Coordinatore;
- b) il Consiglio del Gruppo;
- c) l'Assemblea del Gruppo.

a) **Il Coordinatore.**

Viene nominato dal Consiglio del Gruppo ed è scelto tra i membri dello stesso.

Dà attuazione, con i propri atti, alle decisioni del Consiglio di Gruppo e dell'Assemblea; ha la rappresentanza legale del Gruppo e cura, tra l'altro, i rapporti tra le attività del Gruppo e quelle dell'Amministrazione Comunale. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Al Coordinatore spetta il compito di designare un proprio rappresentante in seno al Comitato Comunale di Protezione Civile.

Il vice-Coordinatore viene nominato dal Consiglio di Gruppo ed è scelto tra i membri dello stesso, esso sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o impedimento.

b) **Il Consiglio di Gruppo.**

Il Consiglio di Gruppo è formato da 5 a 9 membri eletti dall'Assemblea dei Volontari; nel Consiglio di Gruppo si terrà conto di rappresentare adeguatamente anche le frazioni.

Il Consiglio è così composto:

- dal Coordinatore che lo presiede;
- dal Vice-Coordinatore;
- da n°3 a 7 Consiglieri che possono essere delegati a specifiche materie.

Il Consiglio di Gruppo cura ogni adempimento gestionale/organizzativo per il corretto funzionamento del Gruppo, salve le competenze dell'assemblea.

In collaborazione con il Sindaco o suo delegato, ha il compito di:

- predisporre i piani ed i programmi annuali di Protezione Civile;
- organizzare l'attività del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile;
- proporre al Comitato Comunale di Protezione Civile l'elenco dei materiali e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento ed equipaggiamento del Gruppo Volontario Comunale .

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso viene convocato dal Coordinatore almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Esercita le funzioni di Segretario del Consiglio un componente del Consiglio medesimo designato dal Coordinatore.

c) L'Assemblea del Gruppo.

L'assemblea del Gruppo è costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo Volontari Comunale.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno per iniziativa del coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea, con la presenza di almeno un terzo dei suoi iscritti provvede a:

- nominare i membri del Consiglio di Gruppo;
- formulare indicazioni e proposte al Consiglio del Gruppo e collaborare con esso allo svolgimento delle attività.
- approvare il rendiconto ed i programmi annuali di attività.
- deliberare su eventi questioni che vengono sottoposte dal Consiglio di Gruppo.
- deliberare, a maggioranza assoluta degli associati lo scioglimento del Gruppo, proporre modifiche statutarie e regolamentari, che dovranno essere sottoposte all'approvazione del Comune. In caso di scioglimento del Gruppo tutti i beni acquisiti dallo stesso passano in proprietà comunale con vincolo di destinazione in favore della Protezione Civile.

L'Assemblea del Gruppo è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal Vice Coordinatore.

Nel momento in cui cessa la sua attività, qualunque sia la causa, il volontario è tenuto a restituire tempestivamente l'equipaggiamento ed il materiale ricevuto in consegna.

Un membro del Gruppo, all'uopo designato, avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari.

ARTICOLO 6 – MATERIALI E MEZZI

L'impiego dei materiali e mezzi in dotazione al gruppo verrà disciplinato con apposito e separato provvedimento.

ARTICOLO 7 – ESERCITAZIONI

I volontari partecipano alle esercitazioni che vengono programmate dai componenti organi di Protezione Civile.

Il volontario in addestramento ed in operazione ha, tuttavia, la facoltà di astenersi dall'eseguire lavori ed azioni che egli ritenga pericolosi, od alla cui esecuzione non si ritenga adeguatamente preparato.

Tale provvedimento non può essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, né pregiudicare in alcun modo la sua appartenenza al Gruppo Volontario Comunale.

ARTICOLO 8 – SANZIONI DISCIPLINARI

Le infrazioni al presente Statuto comportano a carico dei volontari le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale o scritto da parte del Coordinatore nel caso di condotta non corretta;
- b) sospensione adottata, su proposta del Coordinatore, dal Consiglio di Gruppo per i seguenti motivi:
 - gravi infrazioni al regolamento;
 - comportamento irresponsabile durante le esercitazioni di attività di protezione civile;
 - sottoposizione a procedimenti penali per reati che incidano sull'affidabilità del volontario in rapporto alle prestazioni richieste.
- c) espulsione adottata su proposta del Coordinatore, dal Consiglio di Gruppo nel caso in cui il volontario si sia reso responsabile di:
 - gravi e reiterate infrazioni al regolamento;
 - condanne penali con sentenza passata in giudicato e senza riabilitazione per i reati dei tipi sopraindicati;
 - comportamento ripetutamente pericoloso ed irresponsabile per sé e per gli altri;
 - non rivesta più i requisiti specificati nel precedente articolo 2.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITA'

I volontari aderenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile sollevano l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, sia nei loro confronti, sia nei confronti di terzi per danni che possono subire o causare in corrispondenza di interventi od esercitazioni di Gruppo, mediante apposita dichiarazione che gli stessi sottoscriveranno alla domanda di adesione al Gruppo.

ARTICOLO 10 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di volontariato nel settore della Protezione Civile.